

LAPIDEI (INDUSTRIA) - ACCR(20/03/97)

Costituzione delle parti

In data 20 marzo 1997

tra

l'ASSOMARMI

e

la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL

con riferimento al punto 2 (assetto contrattuali), comma 2, del Protocollo 23 luglio 1993,

e' stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della parte economica (secondo biennio) del C.C.N.L. 24.10.1994 per i dipendenti da aziende esercenti l'attivita` di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Aumenti retributivi

Gli importi e le tranches di erogazione, fissate alle date dell'1 aprile 1997, 1 aprile 1998 e 1 gennaio 1999, sono indicate nella tabella allegata (all. 1).

A decorrere dall'1 aprile 1997 cesserà di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale di cui al Protocollo 23 luglio 1993.

La prima tranche di aumento di cui alla tabella allegata verrà corrisposta a titolo di E.D.R. - con le stesse modalità dell'E.D.R. previsto dall'art. 9 del vigente C.C.N.L. - e sarà inserita nel minimo tabellare a decorrere dall'1 aprile 1998.

Scadenza

Il termine di scadenza di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 24.10.1994 è prorogato al 31 marzo 1999.

Previdenza complementare

Le parti stipulanti il presente accordo costituiranno entro il prossimo mese di giugno una Commissione tecnica paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la

gestione della previdenza complementare e capitalizzazione su base volontaria.

Detta Commissione presentera` un rapporto alle parti stipulanti entro il mese di dicembre 1998.

Fermo restando quanto previsto dal punto "Previdenza integrativa complementare" contenuto nel capitolo "Sistema di relazioni sindacali e contrattuali" del C.C.N.L. 24.10.1994, anche per quanto concerne la misura di utilizzo del T.F.R., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell'1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare. I lavoratori che abbiano espresso volonta` di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura. Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operativita` del sistema definito dalle parti.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e` corrisposto un importo forfettario di lire 250.000 lorde suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 settembre 1996 - 31 marzo 1997.

L'importo dell'una tantum e` stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed e` quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 C.C., l'una tantum e` esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verra` erogato in due rate pari a:

- lire 150.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di marzo 1997;

- lire 100.000 lorde con la retribuzione relativa al mese di giugno 1997 ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 settembre 1996 - 31 marzo 1997, che hanno dato luogo al pagamento di indennita` a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1 settembre 1996 - 31 marzo 1997 hanno goduto di trattamenti di Cassa Integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarieta` e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'una tantum sara` corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Aumenti retributivi

Aumenti retributivi

Categorie	01.04.1997 (**) (E.D.R.)	01.04.1998 (***)	01.04.1999	Totale aumenti
-----------	-----------------------------	------------------	------------	----------------

AS	79.364	63.492	95.238	238.094
A	73.014	58.492	87.618	219.044
B	59.523	47.619	71.428	178.570
C	53.173	42.539	63.809	159.521
D	50.000	40.000	60.000	150.000
E	46.031	36.825	55.238	138.094
F	39.682	31.746	47.619	119.047

(**) Per il settore degli inerti dall'1.6.1997.

(***) Per il settore degli inerti dall'1.6.1998.